

L'architettura dei principi di rendicontazione trasversali ESRS 1 ed ESRS 2

Pilastri e caratteristiche

Abstract

Il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Direttiva (UE) n. 2023/2772, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Europea* il 22.12.2023, hanno adottato il Regolamento Delegato 31.07.2023 della Commissione Europea sugli standard di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS), come previsto dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Il primo set di principi è costituito da dodici standard. I primi due standard, ESRS 1 “Requisiti generali” ed ESRS 2 “Informativa generale”, si collocano nella parte alta del set con un contenuto corposo e complesso.

Sommario

L'architettura dei principi di rendicontazione standard trasversali ESRS 1 ed ESRS 2 – L'informazione da rendicontare: caratteristiche qualitative – Criticità e spunti di riflessione

A cura di:

Monica Peta, Angeloantonio Russo, Enzo Tucci

Informativa Reporting di Sostenibilità n. 02 – Febbraio 2024

Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione)

Commissione Reporting di Sostenibilità

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Presidente: Angeloantonio Russo

L'architettura dei principi di rendicontazione trasversali

ESRS 1 ed ESRS 2: Pilastri e caratteristiche

L'architettura dei principi ESRS1 ed ESRS 2

Con Direttiva (UE) n. 2023/2772, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Europea* il 22.12.2023, è stato adottato il regolamento delegato (31.07.2023) della Commissione Europea sugli *standard* di rendicontazione di sostenibilità (c.d. *European Sustainability Reporting Standard - ESRS*), come previsto dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*¹.

Questa prima versione del set di principi è costituita da dodici standard, organizzati in 4 aree: Cross-cutting standard (in cui rientrano ESRS1 ed ESRS2), *Environmental*, *Social* e *Governance*.

La Direttiva CSRD ha, inoltre, individuato i **principi generali**, sui quali si deve fondare l'informativa da rendicontare, in cinque punti: caratteristiche per la qualità dell'informazione, doppia materialità, catena del valore, orizzonte temporale e *due diligence*.

L'ESRS 1 identifica e classifica i "requisiti generali" in dieci capitoli, al cui interno rientrano a pieno i cinque principi generali richiesti dalla CSRD:

1. categorie di standard e informazioni negli ESRS;
2. caratteristiche qualitative delle informazioni;
3. doppia rilevanza (o doppia materialità – c.d. *double materiality*);
4. due diligence;
5. catena del valore;

6. orizzonte temporale;
7. preparazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità;
8. struttura della rendicontazione di sostenibilità;
9. collegamenti con altre sezioni del report aziendale;
10. disposizioni transitorie.

L' ESRS 2 è strutturato su 4 pilastri (*pillar*) e allineato con i quadri normativi internazionali. Questo standard, in particolare, copre quattro specifiche aree, descritte di seguito.

1. *Governance (GOV)*: l'area si riferisce a processi, controlli e procedure di governance utilizzati per monitorare e gestire gli impatti, i rischi e le opportunità. L'impresa, dunque, deve rendicontare e comunicare:
 - la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo, i loro rispettivi ruoli e responsabilità, nonché le competenze e conoscenze specifiche sugli aspetti relativi alla sostenibilità (GOV-1);
 - le modalità adottate per informare tali organi e trattare le questioni di materialità (GOV-2);
 - le informazioni sulla interconnessione tra politiche di sostenibilità e sistemi di incentivazione (GOV-3);
 - la mappatura delle informazioni fornite nel proprio reporting di sostenibilità sul processo di *due diligence* in tema di sostenibilità (GOV- 4);

¹ Si veda IRS n. 1 – Gennaio 2024.

2. *Strategia (SBM)*: l'area di riferimento si riferisce al modo in cui la strategia e il modello o i modelli aziendali dell'impresa interagiscono con i suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti, compresa la strategia per affrontarli. L'impresa deve rendicontare e comunicare:
 - i. la propria posizione di mercato, gli elementi della propria strategia che riguardano gli aspetti relativi alla sostenibilità e che hanno impatto reale o potenziale sugli stessi, i modelli di business e la catena del valore (SBM-1);
 - ii. in che modo, nella strategia e nei modelli di business adottati dall'organizzazione, si tiene conto degli interessi e delle opinioni degli stakeholder (SBM-2);
 - iii. i propri impatti effettivi o potenziali, attuali o futuri relativi a rischi e opportunità rilevanti (impatti, rischi e opportunità - IRO) e come questi interagiscono con la strategia e i modelli di business (SBM-3). Alla luce dei risultati della valutazione della doppia materialità l'impresa deve comunicare: una breve descrizione di impatti, rischi e opportunità rilevanti anche potenziali, presenti e futuri (IRO rilevanti); le modifiche rispetto l'esercizio precedente; se l'impresa abbia modificato la propria strategia o il proprio modello di *business* per far fronte agli IRO rilevanti; la resilienza della strategia o del modello di business d'impresa.

3. *Gestione degli impatti, rischi e opportunità (IRO)*: l'area comprende il processo o i processi mediante i quali gli impatti, i rischi e le opportunità sono identificati, valutati e gestiti attraverso politiche e azioni. L'impresa deve comunicare, in particolare, con riferimento a due aree:
 - i. IRO 1, che comprende: a) la descrizione della metodologia utilizzata per l'identificazione dei temi materiali e delle ipotesi applicate; b) la panoramica generale del processo adottato per identificare gli impatti presenti e futuri (anche potenziali) dell'organizzazione con riferimento ai rischi correlati alla sostenibilità anche con riguardo agli aspetti e finanziari; la descrizione della organizzazione interna del processo di definizione delle responsabilità, delle relative deleghe e della struttura del processo decisionale; la descrizione di come è cambiato il processo rispetto all'esercizio precedente.
 - ii. IRO 2, che comprende: a) l'elenco di tutti i requisiti di informativa rispettati con un indice dei contenuti; b) una breve spiegazione per tutti i temi omessi in ragione della valutazione di rilevanza; c) il contenuto dell'informativa politiche e azioni (DC-P, DC-A). In particolare, le politiche e le azioni devono essere comunicate per ogni impatto / rischio / opportunità rilevante. se l'impresa non può fornire le

informazioni su politiche e azioni in quanto non le ha adottate, deve indicare di trovarsi in dette condizioni e può comunicare i tempi previsti per la loro adozione.

4. *Risultati e obiettivi, o metriche e target (MT)*: l'area si riferisce al modo in cui l'impresa misura i suoi risultati, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati. L'impresa deve comunicare i requisiti minimi delle informazioni su metrica e obiettivi per garantire una standardizzazione delle informazioni. Si consideri che gli obiettivi devono essere comunicati per tutti gli impatti / rischi / opportunità rilevanti. Come nel caso precedente, se l'impresa non può fornire le informazioni sugli obiettivi in quanto non li ha adottati, deve indicare di trovarsi in detta circostanza e comunicare i tempi previsti per la loro adozione.

Le informazioni da rendicontare: caratteristiche qualitative

Sulla base di quanto definito dagli standard ESRS, in linea con standard e criteri di rendicontazione economico-finanziari, anche per l'attività di rendicontazione di sostenibilità sono stati fissati dei requisiti minimi di qualità. Le informazioni di sostenibilità, infatti, devono rispettare le **caratteristiche qualitative** che il principio ESRS 1 definisce "fondamentali". In base a tale standard sono definiti, dunque, fondamentali le **caratteristiche di pertinenza e fedele rappresentazione**.

Con pertinenza (o rilevanza) ci si riferisce al requisito di rilevanza delle informazioni

di sostenibilità. Le informazioni rendicontate e comunicate sono rilevanti quando possono fare la differenza nelle decisioni degli stakeholder nell'ambito dell'approccio di doppia materialità. In sintesi, la rilevanza è determinata se le informazioni hanno: a) *valore predittivo*, cioè possono essere utilizzate come input per prevedere risultati futuri. Ciò non significa che le informazioni sulla sostenibilità debbano essere o contenere una previsione, piuttosto hanno valore predittivo se utilizzate dall'impresa per fare le proprie previsioni; b) *valore di conferma*, se forniscono un feedback che conferma o modifica valutazioni precedenti; c) *natura e grandezza* (o entrambi) dell'impatto valutato nel contesto della rendicontazione di sostenibilità dell'impresa.

L'informazione, inoltre, per essere utile non deve solo essere espressione di fenomeni rilevanti, ma deve anche rappresentare fedelmente la sostanza dei fenomeni che pretende di rappresentare. In base a quanto definito dagli standard ESRS, la rappresentazione fedele richiede che le informazioni siano:

- i. *complete*, cioè in grado di far comprendere agli stakeholder l'impatto, il rischio o l'opportunità legata a una decisione;
- ii. *neutre*, se non sono distorte, ponderate, enfatizzate, de-enfatizzate o manipolate per rendere più probabile che gli utilizzatori le ricevano in modo favorevole o sfavorevole. La neutralità è, inoltre, supportata dall'esercizio della prudenza sulla quale si fondano i giudizi in condizioni di incertezza, senza

- cioè sopravvalutare le opportunità e sottovalutare i rischi;
- iii. *prive di errori e accurate*, assumendo che le informazioni possono essere accurate senza essere perfettamente precise sotto tutti gli aspetti. L'accuratezza implica che l'impresa abbia implementato processi e controlli interni adeguati a evitare errori o inesattezze rilevanti. Il grado di accuratezza dipenderà dalla natura delle informazioni e dalla natura delle questioni trattate. Entrando brevemente nel merito, l'accuratezza richiede che le informazioni siano esenti da errori materiali; le descrizioni siano precise; le stime, le approssimazioni e le previsioni siano chiaramente identificate come tali; non siano stati commessi errori sostanziali nella selezione e nell'applicazione di un processo appropriato per sviluppare una stima, una approssimazione o una previsione e gli input di tale processo siano ragionevoli e dimostrabili; le affermazioni siano ragionevoli e basate su informazioni di qualità e quantità sufficienti; le informazioni sui giudizi sul futuro riflettano fedelmente sia tali giudizi che le informazioni su cui si basano;
- iv. *comparabili e coerenti*: le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti (comparabilità nel tempo) e possono essere confrontate con le

informazioni fornite da altre imprese (comparabilità nello spazio) in particolare con attività simili o appartenenti allo stesso settore. La coerenza, d'altro canto, si riferisce all'uso degli stessi approcci o metodi per la stessa questione di sostenibilità, di periodo in periodo, da parte dell'impresa e di altre imprese;

- v. *verificabili*, cioè in grado di garantire agli utilizzatori la certezza che le informazioni siano complete, neutre e accurate;
- vi. *comprensibili*, cioè chiare e concise. Le informazioni comprensibili consentono a qualsiasi stakeholder ragionevolmente informato di comprendere prontamente le informazioni comunicate.

Criticità e spunti di riflessione

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente illustrato è evidente l'ampiezza, l'articolazione e la complessità dell'informativa richiesta dal legislatore europeo.

Per adempiere a quanto indicato dalla CSRD è necessaria una rapida e profonda evoluzione organizzativa e culturale delle imprese. Nell'Unione Europea l'impulso normativo a tale evoluzione si è concentrato dapprima sulle grandi imprese con la direttiva Barnier del 2014 (recepita in Italia con il D. Lgs. 254/2016), senza il coinvolgimento di quelle di minori dimensioni.

I recenti interventi della Commissione Europea hanno rapidamente e progressivamente irrobustito il framework normativo sugli ESG

coinvolgendo anche le imprese di minori dimensioni. Ora, le imprese devono diffusamente e rapidamente adottare processi e strumenti di gestione risk-oriented. Tale approccio, conseguente alle norme emanate in ambito di sostenibilità, coinvolgerà conseguentemente e per osmosi, trasversalmente e in modo diffuso, tutti i processi aziendali. Questa indotta e diffusa evoluzione culturale potrà rafforzare i processi di governance e gestione delle imprese, ancor più in quelle di minori dimensioni. La sfida sarà nel dosare la progressività e proporzionalità con cui le PMI dovranno evolvere per adempiere. Eventuali eccessi di regolamentazione e di costi di conformità potrebbero trasformarsi in un boomerang ove ledessero il dinamismo e l'agilità delle imprese di minori dimensioni.

Appare coerente l'orientamento del legislatore europeo verso l'attuazione progressiva e scaglionata nel tempo delle norme. Non si conosce il sistema sanzionatorio a carico di chi elude o non adempie a quanto richiesto dal legislatore. In considerazione degli elevati interessi in gioco, in assenza di adeguati controlli e sanzioni effettive e sostanziali, ove il costo della non conformità alla norma non fosse adeguato e significativo, l'efficacia e l'effettività dell'impianto normativo potrebbe rivelarsi debole e fortemente diminuito.

Merita attenzione l'ESRS 1 al punto 2) Scopo, in cui recita “gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti” e poi continuando, al punto 45) in ambito di “Obbligo di

informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi” prescrive che “l'impresa divulga una descrizione sintetica (...)”. Questa impostazione potrebbe agevolare l'opacità e le politiche di *greenwashing*?

La lettera della norma pare non richiedere la necessità di robuste ed articolate ragioni a fondamento del processo di analisi di materialità e di stakeholder engagement, con il rischio di lasciare ampio margine a valutazioni discrezionali-opportunistiche, opache o sconosciute ai portatori di interessi e agli utilizzatori dell'informativa di sostenibilità.

Con riguardo alla corretta attuazione del framework di sostenibilità, assume un ruolo fondamentale l'alta direzione aziendale e la governance che dovranno avere competenze adeguate, chiarezza strategica e assumere impegni effettivi e misurabili. Anche su questo fronte vi è da considerare che vi sono circostanze (non rare) in cui per il corretto presidio dei rischi materiali, potrà sorgere l'esigenza di disporre nel bilancio di esercizio accantonamenti in appositi fondi rischi. In questo scenario sarà da verificare se:

1. il legislatore fiscale vorrà supportare questo approccio, sostenendo con effettività le politiche ESG delle imprese riconoscendone quindi la deducibilità (oggi non sempre prevista)
2. se a fronte di rischi materiali futuri (anche a lungo termine) gli azionisti gradiranno in modo silente scelte orientate a comprimere i loro dividendi attuali;
3. Con riguardo al rapporto con gli investitori, vi è da chiedersi se le aziende più virtuose in ambito di ESG

saranno attrattive quanto quelle meno virtuose e con dividendi a breve e medio termine più robusti.

Le attività da svolgere per accompagnare le imprese in questa evoluzione

richiedono team di lavoro interdisciplinari. Il Dottore Commercialista, con le sue competenze specifiche, può e dovrà svolgere un ruolo importante.

Informativa Reporting di Sostenibilità n. 02 – Febbraio 2024

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Componenti: Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanesi, Angelo Monoiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese,